

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

**Ricorso in appello ex art. 62 c.p.a. avverso ordinanza cautelare ed
istanza ex art. 52-II co. c.p.a.**

per **BRIGANTE** **Avv. Roberto Antonio** nato a San Severo (FG) il 05/10/1968 e residente in Monfalcone (Gorizia) - via Roma n. 60, cod. fisc. BRGRRT68R05I158W, in proprio ai sensi dell'art. 22-III co. c.p.a. perchè iscritto al Foro di Gorizia ed all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti (p.e.c. robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu – fax 0481412883), nonchè assistito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariarosa PLATANIA del Foro di Gorizia (cod. fisc. PLTMRS69D45E098R – fax 0481754892 – p.e.c. mariarosa.platania@pecavvocatigorizia.it) e Gigliola MAZZA RICCI del Foro di Roma (cod. fisc. MZZGLL41A41B519I – p.e.c. gigliolamazzaricci@ordineavvocatiroma.org - fax 06/41792056), domiciliato presso lo studio dell' Avv. Gigliola MAZZA RICCI in Roma - via di Pietralata n. 320 come da procura alle liti in calce al presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, cod. fisc. 80415740580, con sede in 00187 Roma – Via XX Settembre n. 97;

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del suo Presidente in carica pro tempore, cod. fisc. 96402080582, con sede in 00185 Roma – Via Solferino n. 15;

rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587 – p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

RESISTENTI

NONCHÉ CONTRO

- **BLASI Avv. Luca Maria** con studio in Roma - Via Treviso n. 31, cod. fisc. BLSLMR60D18H501B, p.e.c. LMB@legalmail.it; **CASTIELLO Dott. Francesco** con studio in 80021 Afragola (NA) - Via Dario Fiore 81, cod. fisc. CST-FNC59M15A064E, p.e.c. francesco.castiello@commercialistinapolinord.it; nonché di tutti gli altri candidati collocatisi dal n. 1 al n. 190, dal n. 192 al n. 460, dal n. 462 al n. 954 della graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) approvata con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (doc. 1) giusta notifica per pubblici proclami pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it ;

CONTROINTERESSATI

PER LA RIFORMA e/o L'ANNULLAMENTO

dell'ordinanza cautelare n. 9955/2018 emessa in data 09/10/2018, pubblicata il 15/10/2018, non notificata, resa *inter partes* dal T.A.R. Lazio – sede di Roma, sez. II bis, comunicata al ricorrente il 15/10/2018, con cui è stata respinta la richiesta di idonee misure cautelari in relazione ai provvedimenti impugnati in primo grado nel ricorso pendente sub R.G. 9972/2018 e cioè de:

1) la delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato “*Elenco A – graduatoria*” ed il ricorrente collocato al posto n. 955 con punti 21,50 (doc. 1), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018 (doc. 2) nella quale il ricorrente risulta collocato oltre

l'ultimo posto utile e, quindi, non vincitore del concorso anche tenendo conto del successivo scorrimento della graduatoria medesima (doc. 14 di cui *infra*);

2) la scheda profilo 40172 (doc. 10) di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), ricevuta in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9) ed il relativo verbale di approvazione della Commissione esaminatrice di data e numero sconosciuti (ove effettivamente esistente);

3) l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016 (doc. 3), adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: “... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)*”;

4) il “*Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*” pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4), il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto;

5) le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017 (doc. 11), inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9), pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 5) ed in particolare:

a) i “*Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001*” (doc. 13), così come riformulati

dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11) limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi trasfusi nel “documento 1” denominato “*Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*” (doc. 12), limitatamente ai punti 3 (“*Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella “E”*”), 17 (“*Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*”), 18 (“*Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva*”) e 19 (“*Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione*”) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017 (doc. 12);

6) il documento n. 4 denominato “*Tabella valutazione attività sovrapposte*”, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell’avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 29);

7) per quanto eventualmente occorra, i “*Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E”*” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e

19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001” (doc. 13), limitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso *de quo* (doc. 3);

8) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO

previa concessione di provvedimenti cautelari

del diritto del ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39,00 (comunque non inferiore a punti 27,50), mediante la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di inserimento nella graduatoria del ricorrente con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50) e conseguente nomina a giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14), nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno con interessi e rivalutazione, come per legge;

PREMESSA IN FATTO

Con il ricorso sub R.G. 9972/2018, il ricorrente chiedeva al T.A.R. Lazio-Roma **l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee** e cioè:

- *ordinando alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente, anche se concomitanti, sovrappo-*

sti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;

- *ovvero, in subordine, ordinare alle Amministrazioni convenute di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;*
- *disporre in ogni caso gli incumbenti istruttori di cui all'istanza ex art. 55-XII co. c.p.a. che precede;*
- *spese della fase cautelare in ogni caso rifuse.*

Nel merito, il ricorrente domandava, al TAR Lazio adito, di voler annullare gli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente Roberto Antonio BRIGANTE, il quale ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) con pec inviata in data 24/09/2016 (doc. 6) nella quale allegava il modello di domanda predisposto dal CPGT, pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 (doc. 4), previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3) ed il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto, sulla base dei seguenti motivi di ricorso, poi corredati da motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ., art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996, all'art. 53-I co. D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 21 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999, alle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 3 del 19/02/1997 (in G.U. n. 44 del 22.2.1997) e 6 del 18/07/1997 (in G.U. n. 169 del 22/07/1997)

II. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della

Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “*Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

III. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

IV. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA

V. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA

VI. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.

VII. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “*Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

VIII. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbero all’immediata collocazione in graduatoria tra i vincitori del concorso (se del caso anche mediante lo scorrimento della graduatoria – doc. 14) senza con ciò intaccare la legittimità della intera procedura concorsuale, si sono svolti anche i successivi motivi di ricorso di cui PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE

NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290) ovvero in caso di mancata disponibilità di posti nelle Commissioni Tributarie di gradimento del ricorrente per effetto della sua deteriore posizione in graduatoria.

IX. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi tra i docenti-dipendenti dello Stato e tutti gli altri dipendenti dello Stato non docenti

X. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA

A tal fine, nel proprio ricorso al TAR, il ricorrente aveva esposto, **in fatto**, di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) con pec inviata in data 24/09/2016 (doc. 6) e che, con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018 (doc. 2), era stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui all'allegato "Elenco A – graduatoria" ed il ricorrente collocato al posto n. 955 con punti 21,50 (doc. 1) così distribuiti ed assegnati:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>7,25</u>	<u>0,25</u>	1,75	0,25	<u>6,50</u>	5,50	21,50

invece di quelli ritenuti spettanti di

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>19,75</u>	<u>2,25</u>	1,75	0,25	<u>9,50</u>	5,50	39,00

Con delibera n. 1196 del 26/06/2018, il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria in oggetto (doc. 14) la quale, quindi, a tutt'oggi vede come vincitori quelli posizionatisi dal n. 1 al n. 454 (ultimo vincitore il Dott. Mario GIANNONE CODIGLIONE con punti 27,00).

SUL PROVVEDIMENTO CAUTELARE QUI GRAVATO

Il TAR Lazio-Roma, con l'ordinanza n. 9955/2018 che in questa sede si impugna, respingeva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Ritenuto che, nella fase cautelare, non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale; Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ponendo a carico del ricorrente le spese della fase cautelare, in applicazione del criterio della soccombenza;”*, così statuendo nel dispositivo *“Rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 27 febbraio 2019. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione resistente nella fase cautelare, liquidate in euro 800,00 (ottocento).”*

A verbale di udienza si legge che *“Nella fase della discussione vengono chiamate congiuntamente le cause iscritte al ruolo delle sospensive con i numeri 12- 14- 15- 22-23-24. Il Presidente rappresenta l'esigenza di un esame nel merito delle questioni sollevate. Il difensore di parte ricorrente **insiste sulla domanda cautelare al fine del riesame***”.

DIRITTO

L'odierno appellante propone appello cautelare, ex art. 62 CPA, dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, riportandosi integralmente a quanto contenuto negli atti difensivi di primo grado e insistendo per le già rassegnate conclusioni cautelari in primo grado, che di seguito si riportano (previo annullamento e/o riforma dell'impugnata ordinanza) le quali consistono nell'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee e cioè:

- *ordinando alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;*
 - *ovvero, in subordine, ordinare alle Amministrazioni convenute di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;*
 - *disporre in ogni caso gli incumbenti istruttori di cui all'istanza ex art. 55-XII co. c.p.a. che precede;*
- spese della fase cautelare in ogni caso rifuise.*

*** ***

Ciò che preme subito evidenziare è che non adottare alcun provvedimento cautelare equivarrebbe a vanificare, comunque, l'esito dell'instaurato giudizio poiché il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (cfr. *infra*).

Il provvedimento impugnato è quindi ingiusto e illogico, per i motivi che saranno meglio specificati *infra*, ed il suo annullamento e/o riforma si pone in termini urgenti per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

I. CONTRADDITTORIETA' ED APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA IMPUGNATA

Si è già detto che -a verbale della camera di consiglio TAR del 09/10/2018- si legge che “*Il Presidente rappresenta l'esigenza di un esame nel merito delle questioni sollevate*” con ciò facendo inequivocabile riferimento all'ipotesi di cui all'art. 55-X co. c.p.a. salvo poi -d'ufficio-, nel provvedimento qui gravato, richiamare (illegittimamente) l'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale nemmeno motivando in relazione alla sollecitata richiesta di concessione di misura cautelare al fine del riesame (tenuto conto anche della costituzione di mero stile dei resistenti), ma nel contempo fissando

l'udienza di merito al 27 febbraio 2019 e ciò al solo fine di condannare il ricorrente alle spese della fase cautelare.

Pur formalmente negandolo, il TAR ha fatto uso dell'art. 55-X co. c.p.a. con conseguente

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 57 C.P.A.

La sostanziale applicazione dell'art. 55-X c.p.a. precludeva al TAR di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare ex art. 57 c.p.a. mancando il requisito della soccombenza poiché non può essere interpretata come un rigetto delle richieste misure cautelari poiché –come noto- il provvedimento di cui all'art. 55-X co. c.p.a è considerato alternativo alla concessione della misura cautelare.

In ogni caso, quindi, si sollecita la riforma dell'impugnata ordinanza in punto spese statuendo –quantomeno- la compensazione anche alle luce del contenuto di mero stile (UNA RIGA!) della costituzione delle Amministrazioni resistenti, che non ha svolto alcuna difesa né allegato alcun documento.

III. ERRORE DEL T.A.R. PER L'ILLEGITTIMO RICHIAMO ALL'INTERESSE PUBBLICO, PERALTRO ILLEGITTIMAMENTE RILEVATO D'UFFICIO

Nel corpo dell'ordinanza collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione delle più idonee misure cautelari proposta dal ricorrente, motivando (?) la decisione su due statuizioni: **(a)** *“che nella fase cautelare, non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale”* e **(b)** *“Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato”*.

Per quanto riguarda sub (a)

Innanzitutto, ricondotto alla categoria dell'interesse di parte, **l'interesse pubblico non forma oggetto di un accertamento d'ufficio consentito al giudice, ma deve essere dedotto in giudizio dal soggetto pubblico che lo espri-**

me: le resistenti Amministrazioni nulla hanno dedotto sul punto essendosi costituiti nel giudizio cautelare con memoria di stile di UNA RIGA (“si costituisce in giudizio per resistere al ricorso notificato il 31 agosto 2018”) e senza svolgere alcuna difesa e senza allegare alcun documento.

Nel quadro generale del giudizio cautelare, il “diritto vivente” non ha mai creato una norma esplicita secondo cui la sussistenza di un *interesse pubblico* prevale incondizionatamente sulle ragioni della parte ricorrente: tale impostazione appare come un vero e proprio retaggio del “privilegio” aprioristicamente accordato alla PA e della antica idea dell’interesse legittimo, quale posizione occasionalmente protetta, sempre collocata sotto l’ala rassicurante, ma dominante, dell’interesse pubblico, che dovrebbe prevalere sulle ragioni di urgenza rappresentate dal ricorrente, quale filtro, spesso determinante, della decisione di accoglimento o di rigetto, anche a discapito del *fumus*.

Quanto sopra è confermato pure dalla circostanza che il CPA (come già prima la legge n. 205/2000), nel codificare, con abbondanza, i principi giurisprudenziali in tema di tutela cautelare, ha ommesso un esplicito riferimento al canone dell’interesse pubblico o al bilanciamento degli interessi coinvolti.

In definitiva, il dato testuale del codice, che guarda solo al pregiudizio del ricorrente, non potrebbe essere contraddetto da una linea interpretativa pretoria, la quale imponga di vagliare anche l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione resistente.

Infatti, il quadro normativo risulta univoco poiché, in base all’art. 55-I co. CPA, la domanda cautelare del ricorrente si fonda sulla allegazione di un *pregiudizio grave e irreparabile* durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

Anche il comma 9 del citato art. 55, nel regolare il contenuto della pronuncia cautelare, prende in considerazione, unilateralmente, la sola posizione della parte attrice: “L’ordinanza cautelare **motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato** e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad

una ragionevole previsione sull'esito del ricorso” e cioè unicamente in relazione al *fumus* della domanda di merito e il pregiudizio grave e irreparabile allegato dal ricorrente.

Da quest'angolo visuale, il limite dell'interesse pubblico non potrebbe mai sterilizzare la tutela cautelare, così come la clausola di salvaguardia dell'interesse pubblico non potrebbe delimitare, in sede di cognizione piena del merito, il novero delle pronunce di accoglimento adottabili dal giudice, tranne che nei soli casi tassativi, previsti da norme speciali ed esplicite: il ricorrente, quindi, per ottenere una pronuncia favorevole, non deve dimostrare l'assenza di lesioni del pubblico interesse, quanto la prevalenza del pregiudizio dedotto.

In questa direzione si pone, del resto, pure un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 11750 del 2004), a mente del quale *“se è vero, infatti, che la tutela cautelare amministrativa, alle origini, era valutata soltanto alla luce dell'interesse pubblico, tanto è vero che l'esame del giudice avveniva nella prospettiva di un danno grave, che l'amministrazione avrebbe potuto subire se la sospensione non fosse stata riconosciuta, questo requisito non ricorre nella disciplina contenuta nel nuovo testo dell'art. 21 della legge Tar, il quale prende in considerazione le sole ragioni del ricorrente, in funzione del pregiudizio che potrebbe subire dalla esecuzione del provvedimento impugnato, senza alcun richiamo al bilanciamento tra questo pregiudizio e quello derivante all'amministrazione, originariamente contemplato, dalla giurisprudenza amministrativa”*.

Per quanto riguarda sub (b)

Il ricorrente non ha chiesto la sospensione della graduatoria concorsuale (quantomeno in via esclusiva), ma l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee indicando -a titolo esemplificativo- **quelle al fine del riesame della situazione** (*id est* del punteggio del ricorrente) **alla luce dei motivi di ricorso** (cfr. ricorso introduttivo e verbale di udienza del 09/10/2018): **a tutt'oggi le**

Amministrazioni resistenti non hanno ancora contraddetto né in sede cautelare né in sede di merito a distanza di tre mesi dalla notifica del ricorso.

Nell'ambito dell'autonomia del Collegio nella scelta delle più idonee misura cautelari, il T.A.R. avrebbe potuto disporre il “congelamento” della nomina di un posto di giudice presso la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, gradito al ricorrente, così accantonandolo all'esito del ricorso, anche se tale soluzione non consentirebbe di ovviare completamente al pregiudizio sofferto dal ricorrente in relazione alla maturazione dei titoli e dell'esperienza connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie e sui relativi riflessi di anzianità sul ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie ex legge n. 44/2012.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 55-IX co. C.P.A.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che l'ordinanza del TAR è immotivata con conseguente violazione dell'art. 3 e dell'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo.

Del resto, l'art. 3 del Codice del Processo Amministrativo (rubricato “*dovere di motivazione e sinteticità degli atti*”), al primo comma prescrive che, in generale, “*Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato*”.

Più in particolare, poi, l'art. 55/9 del CPA, prescrive che “*L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso*”.

Il contenuto di tale norma non è stato rispettato dal TAR.

Nell'ordinanza impugnata sono stati omessi l'uno e l'altro: da una parte, infatti, non v'è traccia di una motivazione “*in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato*”; dall'altra, non sono stati indicati “*i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso*”.

Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si avvede del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione

sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo.

Quanto poi alla motivazione in ordine alla valutazione del pregiudizio, come già dedotto precedentemente, non può certo definirsi tale la stringata considerazione per cui l'istanza cautelare non è valutata favorevolmente perché “*non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale*”.

* * * *

Per quanto sopra, si ritiene che la motivazione del T.A.R. sia solo apparente, anche perché non ha spiegato per quale motivo non ritenga sussistere, nel ricorso al suo esame, il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

In realtà, invece, si ritiene sussistano entrambi. Vediamo perché.

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Poiché si rende necessario valutare il *fumus boni iuris* alla luce di quanto articolato con il ricorso di primo grado, a tal proposito, di seguito, si esporranno, sommariamente, le censure già avanzate con il ricorso.

Il TAR non ha proceduto alla valutazione del *fumus* avendo fatto solo un (illegittimo ed infondato) riferimento all'interesse pubblico (cfr. *supra*).

Per ciò che qui rileva, il ricorrente indicava i seguenti titoli di servizio valutabili ai sensi della tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 6):

B - Attività professionali

<u>Attività professionali</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>anni</u>	<u>mesi</u>	<u>punti</u>
Ragioniere e Perito Commerciale	09/03/1991	30/06/1999			
Ragioniere e Perito Commerciale	05/07/1999	19/09/1999	24	9	6,25
Ragioniere e Perito Commerciale	04/08/2000	30/10/2016			
Avvocato	05/07/2000	30/10/2016	16	4	8,00
Dottore Commercialista	17/06/2009	30/10/2016	7	4	3,50
Revisore Contabile	01/01/2013	30/10/2016	3	10	2,00
			<u>Totale</u>		<u>19,75</u>

All'attività sub B-Attività professionali andava quindi attribuito il punteggio di 19,75 invece di 7,25.

F - Attività di sindaco in società di capitali

<u>Attività di sindaco in soc. capit.</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>mesi</u>	<u>giorni</u>	<u>punti</u>
Sindaco effettivo	22/09/1991	19/09/1999	222	12	9,50
Sindaco effettivo	19/10/2000	04/05/2011			
			<u>Totale</u>		<u>9,50</u>

All'attività sub F-Attività di sindaco in società di capitali andava quindi attribuito il punteggio di 9,50 invece di 6,50.

C - Docente

Compilando il “Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)” pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 (doc. 4) previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3), il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto ed il cui utilizzo era previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso (doc. 3), il ricorrente provvedeva -a pag. 3- di dichiarare i soli servizi quale “Insegnante **di ruolo**” negli istituti secondari (doc. 6), come testualmente previsto dal modulo stesso (doc. 4).

Ciò ha comportato -all'evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9, che invece è stato attribuito ad altri candidati (cfr. *infra* sullo specifico motivo di ricorso).

All'attività sub C-Docente andava quindi attribuito il punteggio di 2,25 invece di 0,25.

*** **

Complessivamente, quindi, ove fossero stati correttamente attribuiti al ricorrente il punteggio derivante dal complesso dei titoli posseduti, in accoglimento dei motivi di ricorso, quello da attribuirsi nella graduatoria finale di merito sarebbe stato il seguente:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	19,75	2,25	1,75	0,25	9,50	5,50	39,00

A seguito dell'accesso ex legge n. 241/1990 (evaso solo parzialmente dal CPGT), l'Avv. BRIGANTE constatava che dall'esame della scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (peraltro non intellegibile) - profilo 40172 (doc. 10) e dagli altri atti e documenti (parimenti non intellegibili), inviati dal CPGT in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 (doc. 9), ove confrontati con il punteggio a quest'ultimo attribuito (doc. 1) e correlati con i titoli esposti nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 6), è apparso probabile che al ricorrente non gli sono stati IMMOTIVATAMENTE attribuiti i punteggi conseguenti:

a) all'attività professionale di avvocato per il periodo dal 05/07/2000 al 24/09/2006 (doc. 18);

b) all'attività di sindaco effettivo in società di capitali per il periodo dal 19/10/2000 al 24/09/2006 (doc. 20);

c) quelli concernenti il contemporaneo esercizio di più professioni sulla base dell'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie specia-

le, n. 62 del 05/08/2016 (pure impugnato in *parte qua* come evidenziato precedentemente al punto 3), adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), il quale stabilisce che: “... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)”*; la circostanza è stata ribadita anche dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 23.5.2017, come evidenziato precedentemente al punto 5) degli atti qui impugnati, pure richiamando altre delibere del CPGT (docc. 5-11-12-13).

*** **

Le dette attività sub a) (cioè l’attività professionale di avvocato per il periodo dal 05/07/2000 al 24/09/2006 - doc. 18) **e sub b)** (cioè l’attività di sindaco effettivo in società di capitali per il periodo dal 19/10/2000 al 24/09/2006 - doc. 20) **non sono state valutate per i periodi nei quali il ricorrente era dipendente pubblico a part-time (inferiore al 50%)** sulla base dell’illegittima delibera della Commissione esaminatrice del 23/05/2017 (poi avallata dal CPGT) con la quale si è stabilito (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17) che “*Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”*.

Preliminarmente va osservato che la circostanza che il ricorrente fosse in regime di part time risulta esplicitamente dalla domanda concorsuale (doc. 6) e la detta determinazione/dichiarazione “*di essere collocato in part-time*”, asseritamente da inserire nella domanda, non era presente nel bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3) e, quindi, era informazione che non era necessario indicare nella domanda di partecipazione di partecipazione al concorso (a tacer

del fatto che tale indicazione non è inserita neppure nel modello della domanda approvato dal CPGT – doc. 4): da qui lo sviamento di potere, l'illogicità e la contraddittorietà dell'operato della Commissione poiché l'azione amministrativa odiernamente impugnata, evidentemente, non si è conformata nè al bando di concorso (doc. 3) né ai criteri di valutazione prestabiliti dalla tabella E al D. Lgs. n. 545/1992 sub doc. 30 (che comunque prevalgono sul bando per il principio di gerarchia delle fonti) nè dal modello di domanda di partecipazione al concorso (doc. 4) la cui portata vincolante esige che alle stesse sia data puntuale, precisa ed incondizionata esecuzione nel corso della procedura per esigenze connesse alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225; TAR Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 33; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 6895).

E che il ricorrente fosse dipendente in regime di part time, inferiore al 50%, risulta dai certificati allegati (docc. 16-17) così come dalla comunicazione dell'inizio dell'attività professionale (doc. 21) all'Amministrazione di appartenenza.

In secondo luogo, fermo restando che in capo al ricorrente non sussisteva alcuna causa di incompatibilità in relazione al rapporto di pubblico impiego a part-time inferiore al 50%, il modus operandi della Commissione esaminatrice è pure illegittimo e contraddittorio sotto diverso e concorrente profilo in quanto la compatibilità o meno della relativa attività valutabile ai fini concorsuali in relazione al rapporto di pubblico impiego non è requisito che può essere valutato dalla Commissione esaminatrice anche nella denegata ipotesi in cui il candidato fosse stato in posizione di incompatibilità perché ciò non è previsto dalla tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 e non può inferire con l'attribuzione del punteggio: in tal senso è la normativa di riferimento di cui all'art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996, all'art. 53-I co. D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 21 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 46 del

25 febbraio 1999, alle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 3 del 19/02/1997 (in G.U. n. 44 del 22.2.1997) e 6 del 18/07/1997 (in G.U. n. 169 del 22/07/1997).

Di tal guisa, qualora si volesse ritenere esistente e non apparente la motivazione di cui alla citata delibera della Commissione esaminatrice del 23/05/2017 (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17), poi avallata dal CPGT, si osserva che la stessa comunque contrasta con la normativa sopra evocata.

La richiamata Circolare della Funzione Pubblica n. 6/1997, infatti, dice chiaramente: *“In particolare l’art. 1-comma 56 bis legge 662/1996 (aggiunto dall’art. 6-II co. D.L. n. 79/1997 convertito nella legge 140/1997) chiarisce inequivocabilmente che l’iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali dà titolo all’esercizio della corrispondente attività professionale. Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall’iscrizione ad albi e dall’esercizio della relativa professione, è perciò abrogata con riferimento al personale a tempo parziale”*.

Sul punto valga anche quanto affermato dalla Suprema Corte (sez. III, 16/07/1999, n. 7516) sulla portata di quanto previsto dall’art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996 in quanto la circostanza, circa presunte incompatibilità, *“esplica effetti nel rapporto di impiego, con la conseguenza, nel caso di sua violazione, dell’eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari”*, che *“tale divieto, invero, ha rilevanza soltanto nell’ordinamento interno dell’Ente”* e *“Occorre, poi, tenere presente che la recente legislazione sul c.d. part - time nelle pubbliche amministrazioni ha inciso profondamente sulla incompatibilità tra l’iscrizione in albi professionali e l’impiego pubblico. Ormai il divieto di iscrizione in albi professionali non sussiste più neanche per i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, purché essi scelgano il rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; art. 6, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28*

maggio 1997 n. 140). Quindi, a maggior ragione va affermata la compatibilità tra iscrizione all'albo e rapporto di lavoro con un ente pubblico salvo il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento interno del datore di lavoro per l'esercizio della professione da parte del suo dipendente”.

Ciò a prescindere da qualsiasi ipotesi di incompatibilità le quali devono essere rilevate e sanzionate esclusivamente dall'Amministrazione datrice di lavoro attraverso i controlli con le modalità e strutture all'uopo previste dall'art. 1-comma 62 legge n. 662/1996.

La “ratio” della norma è chiaramente individuabile nella circostanza che, di per sé, l'iscrizione ad un albo non comporta alcuna incompatibilità in quanto rappresenta una forma di pubblicità del provvedimento abilitativo all'esercizio di una professione; infatti il Giannini (“Diritto Amministrativo”, II, Milano, 1993, 513) afferma che l'iscrizione all'albo ha l'effetto di rendere di pubblica conoscenza l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, ossia è una partecipazione permanente al pubblico di accertamenti abilitanti all'esercizio professionale.

In ogni caso, quindi, il dipendente pubblico a tempo parziale avrà diritto ad essere iscritto all'albo professionale salvo la verifica sull'attività che concretamente andrà a svolgere: verifica che compete all'Amministrazione di appartenenza, anche attraverso le già citate modalità di cui all'art. 1-comma 62 legge n. 662/1996.

Considerando i punteggi di cui ai punti a) e b) che precedono il punteggio attribuibile sarebbe stato di:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	10,25	2,25	1,75	0,25	9,50	5,50	29,50

In ogni caso, l'attribuzione di tali punteggi avrebbe comportato la collocazione in posizione utile per rientrare tra i vincitori, anche per effetto dello scorporamento della graduatoria di cui si è detto (l'ultima posizione utile è la n. 454 con punti 27,00).

*** **

Per quanto riguarda, invece, la mancata attribuzione del punteggio relativo al contemporaneo esercizio di più professioni sub c) di cui supra (Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale), si osserva che -come riportato nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa (doc. 6)- l'Avv. BRIGANTE ha dichiarato l'esercizio delle dette attività professionali in periodi in parte coincidenti (sovrapposti): ritiene il ricorrente che l'interpretazione che ha dato la Commissione esaminatrice ed il CPGT della tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 non può essere condivisa.

Innanzitutto il dato letterale di tale tabella E non esclude il cumulo dei punteggi delle attività professionali esercitate contemporaneamente e, d'altronde, sarebbe illogico escluderlo per ammetterlo in relazione –ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente e attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 139/2005 (ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) prevede proprio che rientrino nell'oggetto della professione del Dottore Commercialista, fra l'altro, *“l'amministrazione e la liquidazione di aziende”* (II co. lett. a), *“le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici”* (II co. lett. f), *“l'incarico di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali”* (III co. lett. d); *“le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali”* (III co. lett. e).

Va rimarcato, inoltre, che tale attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco svolta dal Dottore Commercialista va fatturata nell'ambito di quest'ultima professione, non rientrando nell'alveo dell'art. 50-I co.-lett. c-bis) D.P.R. n. 917/1986 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipenden-

te), bensì a quello dell'art. 53 D.P.R. n. 917/1986 (redditi da lavoro autonomo), come pure inequivocabilmente confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 105/E/2001 (doc. 28).

La Commissione esaminatrice, quindi, avendo consentito la doppia valutazione della medesima attività professionale svolta contemporaneamente -ad es.- di Dottore Commercialista e di Amministratore/Liquidatore/Sindaco, non può -a parità di condizioni- non consentire la doppia valutazione dell'attività professionale che il ricorrente ha svolto quale Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile.

Ciò perché risulterebbe immotivatamente ed ingiustamente favorito chi -ad es.- abbia svolto contemporaneamente l'attività professionale di Dottore Commercialista ed Amministratore di società di capitale rispetto a chi, come il ricorrente, abbia svolto contemporaneamente l'attività professionale di Avvocato, Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile il cui svolgimento implica certamente un maggiore impegno ed una maggiore professionalità rispetto -ad es.- al Dottore Commercialista che svolga contemporaneamente anche l'attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco.

Al medesimo risultato si perviene qualora si esaminino i punteggi previsti dalla tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992: ad es., nell'ambito delle attività professionali, quella di Ragioniere e Perito Commerciale ha un punteggio dimezzato rispetto a quella di Avvocato, di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile.

Così come anche nelle altre categorie professionali/titoli accademici e di studio il punteggio dei titoli è calibrato rispetto all'attività espletata (es. un Magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori ha un punteggio ottuplicato rispetto ad un uditore giudiziario; un professore ordinario ha un punteggio sestuplicato rispetto all'assistente; un dirigente generale ha un punteggio sestuplicato rispetto al dipendente con qualifica inferiore a primo dirigente).

Il legislatore ha previsto che per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può interpretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella E di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio del Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella E prevede la virgola o la congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

E’ noto che in lingua italiana due o più parole collegate dalla congiunzione “o” sono “alternative” (cioè si escludono a vicenda) mentre la congiunzione “e” (o la virgola) esprime una “unione” cioè la somma dei punteggi delle varie attività.

Proprio in tale ottica si è già pronunciato il medesimo T.A.R. Lazio-Roma (sez. II bis, 26/06/2018, n. 7148) allorchè afferma che *“La composizione mista degli organi giudicanti – formati sia da soggetti provenienti dalle magistratura che da altre categorie - trova giustificazione nella natura specialistica delle competenze in materia tributaria, nella complessità delle questioni e nella rilevanza economica delle stesse, la cui soluzione richiede sia conoscenze specialistiche, sia la preparazione in materia processuale, comunitaria e interdisciplinare nelle materie del diritto. Il che giustifica l’affiancamento di componenti aventi estrazione specialistica a soggetti di formazione giuridica”*.

Non si comprende quindi perché il ricorrente che somma diverse professionalità (Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale, Revisore Contabile), peraltro tutte separatamente soggette a formazione professionale continua obbligatoria, non abbia diritto al riconoscimento di tale valore aggiunto e debba vedersi assegnato lo stesso punteggio di chi svolge una sola di quelle professioni con evidente disparità di trattamento.

La questione, però, non muta anche ove si utilizzasse il criterio ermeneutico suppletivo a quello letterale perché l’intenzione del legislatore è chiara per quanto appena esposto.

D'altronde, se la finalità del concorso è quella di reclutare dei Giudici tributari che abbiano la professionalità migliore possibile sulla base dei titoli posseduti (e codificati normativamente nella tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992), non vi è ragione alcuna per non riconoscere la cumulabilità dei punteggi ai candidati i quali abbiano svolto più attività professionali contemporaneamente e per le quali sono previste diverse lauree ed abilitazioni, le quali accrescono la professionalità che può essere spesa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Coerentemente a tale (illegittima) impostazione della Commissione, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992 in ordine alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l'esercizio dell'attività professionale!

Così facendo, infatti, la Commissione ed il CPGT sono incorsi anche nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.

Complessivamente, quindi, ove fossero stati correttamente attribuiti al ricorrente il punteggio derivante dal complesso dei titoli posseduti, in accoglimento dei motivi di ricorso, quello da attribuirsi nella graduatoria finale di merito sarebbe stato il seguente:

Considerando i punteggi di cui ai punti a), b) e c) che precedono il punteggio attribuibile sarebbe stato di:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	19,75	2,25	1,75	0,25	9,50	5,50	39,00

In ogni caso, l'attribuzione di tali punteggi avrebbe comportato la collocazione in posizione utile per rientrare tra i vincitori, anche per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui si è detto (l'ultima posizione utile è la n. 454 con punti 27,00).

* * * * *

A fronte di quanto riportato, non paiono sussistere dubbi sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.

SUL PERICULUM IN MORA

Oltre al *fumus*, si ritiene certamente sussistere anche il *periculum in mora* per la cui sussistenza, in assenza di statuizione sul punto da parte del T.A.R. non può che ribadirsi e richiamarsi a quanto scritto nel ricorso.

Si rappresenta, quindi, che i candidati collocatisi utilmente in graduatoria possono quindi in breve tempo essere immessi nelle funzioni di Giudice tributario e prendere possesso di tali nuove funzioni.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero risultare difficili, onerose o addirittura impossibili da rimuovere, anche in ordine alla scelta della sede di servizio più consona alle esigenze del ricorrente ed alla maturazione dei titoli e dell'esperienza connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie (ed anche sui relativi riflessi di anzianità sul ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie ex legge n. 44/2012), si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma dell'impugnata ordinanza, di voler disporre ogni idonea cautela anche sulla dirimente circostanza di pregiudizio in capo a parte ricorrente giacchè, una volta esauriti i posti, è davvero difficile che possa trovarsi una collocazione sovranumeraria in una sede gradita al ricorrente.

Il ricorrente ritiene che l'idonea cautela invocata possa consistere nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni convenute di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti.

In subordine, si ritiene che l'idonea cautela invocata possa consistere nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e ordinando alle Amministrazioni convenute di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso (Cons. St., sez. IV, 14/05/2014, n. 2475) riuscendo così sia a contemperare il lamentato "interesse pubblico" che le giuste aspettative dell'appellante.

* * *

L'ordinanza impugnata, quindi, è ingiusta e lesiva degli interessi dell'appellante, che non può condividere il riferimento al solo "interesse pubblico" posto a fondamento della decisione di rigetto, che però –senza esplicitarlo– ha fatto riferimento all'art. 55-X co. CPA illegittimamente condannando il ricorrente alle spese della fase cautelare; per tali motivi, il ricorrente impugna l'ordinanza n. 9955/2018 TAR Lazio-Roma, chiedendone la riforma (quantomeno in punto spese), riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, che deve qui intendersi integralmente trascritto ai fini dell'accoglimento del presente atto d'appello cautelare.

* * *

Pertanto il ricorrente Avv. Roberto Antonio BRIGANTE, in proprio ex art. 22-III co. c.p.a. nonché *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia, in relazione ai motivi di appello ed vizi enunciati, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere, in via cautelare, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio e, previa riforma e/o annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sezione II *bis*, n. 9955 del 09-15/10/2018 oggetto dell'odierno appello, previa audizione in camera di consiglio del difensore:

IN VIA PRELIMINARE:

- deliberare sull'istanza ex art. 52-II co. c.p.a. –in calce al ricorso– autorizzando ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) mediante pubblici

proclami con modalità telematiche sul sito internet del resistente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

IN VIA PRINCIPALE:

In totale riforma dell'ordinanza appellata, sospendere –se del caso- l'efficacia dei provvedimenti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee e cioè:

- ordinare alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;
- ovvero, in subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;
- ovvero, in ulteriore subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti il “congelamento” della nomina di un posto di giudice presso la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, gradito al ricorrente, così accantonandolo all'esito del ricorso (anche se tale soluzione non consentirebbe di ovviare completamente al pregiudizio sofferto dal ricorrente in relazione alla maturazione dei titoli e dell'esperienza connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie e sui relativi riflessi di anzianità sul ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie ex legge n. 44/2012);
- disporre in ogni caso gli incumbenti istruttori di cui all'istanza ex art. 55-XII co. c.p.a. formulata dinanzi al T.A.R.;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA;

IN VIA SUBORDINATA:

In totale riforma dell'ordinanza appellata, dare atto che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, in tali limiti accogliendo l'appello e

dare atto che il TAR ha già disposto la fissazione dell'udienza di discussione per il 27/02/2019, ai sensi dell'art. 55-X co. CPA, compensando le spese di entrambi i gradi della fase cautelare.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

In totale riforma dell'ordinanza appellata, dare atto che il TAR Lazio-Roma, nell'ordinanza impugnata, ha sostanzialmente applicato l'art. 55-X co. CPA allorchè afferma che *“le ragioni del ricorrente (sono) eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito”* così fissando pure l'udienza di merito al 27/02/2019 e, quindi, compensare le spese di entrambi i gradi della fase cautelare.

IN VIA ISTRUTTORIA, si produce:

- Ordinanza appellata n. 9955/2018 del TAR Lazio-Roma, Sezione II bis, pubblicata il 15/10/2018 e non notificata;

Documenti prodotti avanti al TAR Lazio-Roma:

- 1) la delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato *“Elenco A – graduatoria”*;
- 2) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018;
- 3) bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016;
- 4) *“Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”* pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 09/09/2016;
- 5) avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 e relativi allegati;
- 6) domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno, inviata via p.e.c. IL 24/09/2016, nonché ricevuta di accettazione e di consegna;
- 7) istanza di accesso ex legge n. 241/1990, inviata via pec in data 08/06/2018;
- 8) nota CPGT prot. n. 0014984 del 18/07/2018;
- 9) nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018;
- 10) scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (profilo 40172);
- 11) delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017;

- 12) documento n. 1 (approvato dalla Commissione esaminatrice con verbale del 23-5-2017) denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”;
- 13) “Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, limitatamente alle lett. G, H, L e M (pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001);
- 14) delibera n. 1196 del 26/06/2018 con cui il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria di cui al bando di concorso esterno n. 6/2016;
- 15) documentazione attività di docenza preruolo nelle scuole secondarie di secondo grado;
- 16) certificato di servizio presso l’Agenzia delle Dogane – Circoscrizione Doganale di Monfalcone;
- 17) certificato di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia;
- 18) certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Gorizia;
- 19) certificato di iscrizione all’Albo dell’O.D.C.E.C. di Gorizia;
- 20) documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di Sindaco in società di capitali;
- 21) documentazione relativa allo svolgimento di attività professionale quale dipendente pubblico con part time inferiore al 50%;
- 22) comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti;
- 23) attestato iscrizione revisore;
- 24) assegnazione sede definitiva da immissione in ruolo quale docente dell’Avv. IMPROTA Domenico;
- 25) graduatoria ad esaurimento personale docente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per l’a.s. 2015/2016;
- 26) assegnazione sede definitiva da immissione in ruolo quale docente dell’Avv. GINARDI Delia Vincenza;
- 27) graduatoria ad esaurimento personale docente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania per l’a.s. 2015/2016;
- 28) circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E/2001;
- 29) documento n. 4 - tabella attività sovrapposte pubblicata in uno con l’avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 30) documento n. 6 - tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 pubblicata in uno con l’avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 31) pec dd. 18/07/2018 da Avv. BRIGANTE a CPGT;
- 32) risoluzione n. 1/2018 CPGT;
- 33) Prof. ALVINO Federico (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista);
- 34) Prof. CARDILLO Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista);
- 35) Prof. Avv. SPERONI Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Avvocato)
- 36) Avv. CASABURO Antonietta (docente scuola superiore e attività professionale tra cui Avvocato).

*** **

Si chiede, sin d'ora, che il Consiglio di Stato adito acquisisca tutta la documentazione amministrativa, relativa ai provvedimenti impugnati, esistente presso l'Amministrazione resistente e non in possesso dei ricorrenti.

Si dichiara che il presente ricorso avverso ordinanza cautelare è esente dal pagamento del C.U.

Monfalcone-Roma, 9 novembre 2018

Avv. Mariarosa PLATANIA

(firmato digitalmente)

Avv. Roberto Antonio BRIGANTE

(firmato digitalmente)

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ill.mo Sig. Presidente,

ai sensi dell'art. 52-II co. c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle parti da chiamare in giudizio ed inoltre appare oltremodo onerosa e gravosa per l'appellante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet dell'Amministrazione resistente CPGT, come peraltro già statuito nell'appellata ordinanza ed in ossequio anche a quanto già disposto da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in altre occasioni (Cons. St., sez. IV, decreto n. 493 del 20/04/2017; Cons. St., sez. VI, decreto n. 1 del 02/01/2017; T.A.R. Lazio-Roma, 12/11/2013, decr. n. 23921; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, 07/11/2013, ord. n. 9506) così disapplicando l'art. 150-III co. c.p.c.

Con perfetta osservanza.

Avv. Mariarosa PLATANIA

(firmato digitalmente)

Avv. Roberto Antonio BRIGANTE

(firmato digitalmente)